



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo <u>www.comune.bagheria.pa.it</u>

ORDINANZA		

. 27 GEN. 2016

OGGETTO: Ordinanza ex art.3 della legge n.94/2009 per la rimozione dell'occupazione abusiva di area pubblica e chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura.

IL SINDACO

Premesso che:

- alla data del 18.01.2016 è pervenuta all'indirizzo e.mail della Direzione 11 Sportello Unico alle Attività Produttive, una nota di "trasmissione verbali anno 2015" prot. n.3088 del18.01.2016, emessa dalla Direzione 13 Comando Polizia Municipale;
- alla superiore nota, è allegato il verbale di contestazione prot. 08/N.A. redatto il 10 Luglio 2015, a carico del sig. ivi residente in Via , dal Comando di Polizia Municipale Nucleo Annona, a seguito del sopralluogo effettuato in data 18.06.2015 in via
 - , sede dell'omonima ditta che svolge attività commerciale di vendita di alimentari e generi vari, da Ispettore Capo di P.M. Gagliano Santo, Ispettore Capo di P.M. Speciale Nunzio e istruttore Ticali Melchiorre, che hanno accertato la violazione della norma del C.d.S. di cui all'art.20 decreto legislativo 285/92 comma 1., "perché occupava abusivamente il marciapiede, per fini commerciali, per mq.6 circa, di suolo pubblico con pedane e cassette";
- la violazione è stata commessa su strada urbana di questo Comune, denominata via
 , sede dell'esercizio commerciale, in testa al sig.

 meglio sopra generalizzato, per lo svolgimento dell'attività di vendita di alimentari e generi vari, perchè occupava abusivamente mq.6 circa di sede stradale per fini commerciali;
- Il verbale di contestazione n.08/N.A. del 10 Luglio 2015, elevato dalla Polizia Municipale di questo Comune, dal quale risulta evidente e fondato l'accertamento della violazione dell'art.20, comma 1, D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), è stato emesso a prova della irregolarità commessa da parte del sig.
 - nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale di vendita al minuto in

- nel caso specifico ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni della Legge 94/2009 art.3 commi 16,17 e 18, ed in particolare la disposizione che prevede che nel caso di accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico, per fini commerciali, di cui all'art.633 del c.p. e dell'art. 20 comma 1, del decreto legislativo. n.285 del 30/04/92 e s.m.i. (Codice della Strada), il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, trattandosi di occupazione a fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni continuativi;
- la Direzione 11 Sportello Unico alle Attività Produttive Servizio 5, non ha rilasciata concessione alcuna, relativa all'occupazione del suolo pubblico antistante l'U.I. sede dell'esercizio commerciale, via , meglio sopra generalizzata;

quanto sopra premesso

- Visto l'art. 3, comma 16, della L. 94/09 (Provvedimento di sicurezza pubblica che modifica l'art. 20 del codice della strada) che testualmente recita:

 "Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall' art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni continuativi";
- Visto il verbale di contestazione n.08/N.A. del 10 Luglio 2015. redatto a carico del sig.

 dal Comando di Polizia Municipale Nucleo Annona, a seguito del sopralluogo effettuato in data 18.06.2015 in , da Ispettore Capo di P.M. Gagliano Santo, Ispettore Capo di P.M. Speciale Nunzio e istruttore Ticali Melchiorre, i quali hanno accertato la violazione della norma dell'art.20, comma 1, D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), "perché occupava abusivamente il marciapiede, per fini commerciali per mq.6 circa, di suolo pubblico con pedane e cassette"

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito:

di dovere ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore sig. (
, al fine di garantire il decoro della pubblica via e, trattandosi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita al minuto in sede fissa di alimentari e generi vari dell'omonima ditta, sita in via

un periodo di cinque giorni continuativi, a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica della presente Ordinanza e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia;

Visto:

- o l'art. 3, comma 16, 17 e 18 della L. 94/09;
- o l'art. 20 comma 1, del decreto legislativo. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i. (Codice della Strada);
- o l'art.633 del c.p.;
- o l'art.50 del decreto legislativo n.267 del 2000 e s.m.i.

ORDINA

al sig. , n.q. di trasgressore e titolare dell'esercizio commerciale per la vendita al minuto in sede fissa di alimentari e generi vari, con sede in Via.

- l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, di cui al verbale di contestazione n.08/N.A. del 10 Luglio 2015, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di questo Comune ed il ripristino dello stato dei luoghi in Via , a sua cura e spese;
- 2. la chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita al minuto in sede fissa di alimentari e generi vari dell'omonima ditta, sito in Via , per cinque giorni continuativi, a decorrere dal quinto giorno successivo alla notifica della presente Ordinanza e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine di cui al precedente punto 1. e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.
- dare mandato al Responsabile della Direzione 13 Polizia Municipale di Bagheria di notificare la presente Ordinanza al suddetto sig.
 ivi residente , n.q. di trasgressore e titolare dell'esercizio commerciale per la vendita al minuto in sede fissa di alimentari e generi vari, con sede in e di verificare l'esecuzione del presente provvedimento;
- 4. trasmettere, in base a quanto prescritto dall'art. 3, comma 18 della L. 94/09, al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Bagheria, la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma del D.P.R. n.600 del 1973 e s.m.i.
- Comunicare la presente Ordinanza al Commissariato di Polizia dello Stato e al Comando Compagnia dei Carabinieri di Bagheria;
- 6. La Direzione 13 Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono incaricati della vigilanza per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza;

7. Si avvisa che:

- a) in caso di inottemperanza, si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva con addebito delle relative spese ed irrogazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- b) avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. di Palermo entro 60 gg. dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

 2 7 GEN. 2016

Dalla Residenza Municipale,

II SINDACO

Dott, Patrizio Cinque